

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NOVARA

SPEDITA AL CAPOFISCIO SEZIONE DI  
NOVARA IL ... PROT.N.

DELIBERA N. 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (EX ART. 63  
DEL D.LEG.VO 446/97)

L'anno millenovecentonovantotto addi' TRENTA del mese  
di OTTOBRE alle ore 21,00 ed in prosieguo nella sala  
riservata per le riunioni regolarmente adunate previa notifica al  
Prefetto recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i  
Consiglieri, si e' riunito in seduta URGENTE in 1^  
convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CORBELLINI PIERANGELO	X	
2. UBERTINI AMOS		X
3. MAZZONI GABRIELLA	X	
4. TACCA ANGELO	X	
5. ROSCATTI ALAN EMILIANO	X	
6. LOSIO MARIO LUIGI	X	
7. TACCA MARIO	X	
8. BARTOIA GABRIANO	X	
9. CERUTTI MONICA MARIA	X	
10. ZALMACCO ORNELLO	X	
11. BATTANED NATALE		X
TOTALI	8	3

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. FAVINO GIUSEPPE  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CORBELLINI  
PIERANGELO nella sua qualita' di Sindaco, assume la presidenza  
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra  
indicato.

**Oggetto: Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Legisl. n. 446/97. Approvazione.**

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'art. 63 del D.legisl. 15.12.1997 n. 446 dà la possibilità per i comuni di istituire con proprio regolamento, un canone per l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree, e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile e nel contempo detta i criteri ai quali detto regolamento deve essere informato;

L'art. 51 comma 2 del medesimo D.Legisl. 446/97 stabilisce con effetto dal 1.1.1999 l'abolizione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.legisl. 15.11.1993 n. 507;

L'art. 52 del medesimo D.legisl. 446/97 stabilisce poi che il regolamento comunale in questione è approvato con delibera consiliare non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del gennaio dell'anno successivo. Detto regolamento poi è comunicato unitamente alla relativa delibera comunale al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero delle Finanze può impugnare detto regolamento per vizi di legittimità avanti agli organi di giustizia amministrativa.

A fronte della prossima soppressione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia, l'ufficio di segreteria/ragioneria in collaborazione con l'ufficio tributi ha elaborato la bozza del nuovo regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.legisl. 446/97 costituito da n. 23 articoli e l'allegato A) Tariffe.

Si ritiene pertanto opportuno proporre all'Assemblea di procedere alla approvazione di detta bozza di Regolamento Comunale.

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 comma 2° della legge 142/90, il Responsabile del Servizio di Ragioneria che qui di seguito sottoscrive:

IL RAGIONIERE

Ferrari Maura  


Allegato alla deliberazione C.C. N. 29 DEL 30 ottobre 1998

**COMUNE DI  
CAVAGLIO D'AGOGNA**  
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE**

**DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE**

**EX ART. 63 DEL D.LEGIST. 446/97**

## INDICE

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento;
- Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione;
- Art. 3 - Domanda di occupazione;
- Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione;
- Art. 5 - Obblighi del concessionario;
- Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione;
- Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione;
- Art. 8 - Rinnovo della concessione;
- Art. 9 - Commercio su arre pubbliche;
- Art. 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone;
- Art. 11 - Classificazione delle strade;
- Art. 12 - Durata delle occupazioni;
- Art. 13 - Modalità di applicazione del canone;
- Art. 14 - Soggetto Passivo;
- Art. 15 - Agevolazioni;
- Art. 16 - Esenzioni;
- Art. 17 - Versamenti del canone per le occupazioni permanenti;
- Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee;
- Art. 19 - Riscossione coattiva;
- Art. 20 - Sanzioni;
- Art. 21 - Rinvio dinamico
- Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali;
- Art. 23 - Tariffe per il canone in lire ed in euro.

Allegato A) Tariffe vigenti al 1.1.1999.

## ART.1

### AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

## ART.2

### DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'Interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 90 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

### ART.3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all' art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

### ART.4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL' ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l' istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni per le occupazioni permanenti e 15 giorni per le occupazioni temporanee

3. L' atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3,

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

## ART.5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;

e) versamento del canone alle scadenze previste.

## ART.6 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## ART.7 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

**ART.8**  
**RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1.I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2.Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3.Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

**ART.9**  
**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1.Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l' autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2.Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l' occupazione.

**ART.10**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1.I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a)entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c)durata dell'occupazione;

2.Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato "A" al presente Regolamento.

3.Le frazioni di tariffa sino a £.500 sono arrotondate alle lire 1.000 inferiori e quelle oltre £.500 sono arrotondate alle lire 1.000 superiori.

4.L'importo dei canoni fino a £.500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori oltre £.500 alle lire 1.000 superiori.

#### ART.11 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1.Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune per mancanza di elementi di intensità abitativa, flusso turistici, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare sono classificate tutte nella stessa categoria e pertanto le tariffe di cui all'allegato "A" sono uguali su tutto il territorio.

#### ART.12 DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1.Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2.Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno.

#### ART.13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1.Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2.Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3.Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

#### ART.14 SOGGETTO PASSIVO

1.Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2.Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

**ART.15**  
**AGEVOLAZIONI**

1. Per i produttori agricoli la tariffa ordinaria è ridotta esclusivamente nella misura del 50 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

**ART.16**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di novanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili ;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera C T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari di servizio dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) le occupazioni con tende fisse o ritrattili, striscioni, ombrelloni, fioriere e simili;
- f) le occupazioni con dissuasori stradali - spazi destinati al carico e scarico merci;
- g) le occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive e ricreative.

**ART.17**  
**VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato: "COMUNE DI ..... VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire per eccesso se è superiore.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

**ART.18**  
**VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dall'art.17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

**ART.19**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n.639.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

## ART.20 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da £.40.000 a £. 200.000 con l'osservanza delle norme contenute nelle sanzioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi comuni.

2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree o spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art.19 del presente Regolamento.

## ART. 21 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## ART.22 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

#### ART.20 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da £.40.000 a £. 200.000 con l'osservanza delle norme contenute nelle sanzioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi comuni.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree o spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art.19 del presente Regolamento.

#### ART. 21 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### ART.22 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

- 2.E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
- 3.Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.Legils. 446/97 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 23**  
**TARIFFE PER IL CANONE IN LIRE ED IN EURO**

1.In adempimento a quanto prescritto dalla attuale normativa, con decorrenza dal 1.1.1999, tutti i canoni e le tariffe relative ai tributi ed ai servizi comunali verranno determinate con provvedimento giuntale sia in lire che in euro al tasso fisso di cambio determinato dalla competente autorità governativa nazionale.

Il presente regolamento comunale per L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREEE PUBBLICHE ex art. 63 del D.Legisl. 446/97

- E' stato approvato dal consiglio comunale con proprio atto n. \_\_\_\_\_.

del \_\_\_\_\_.

- È stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far data

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- E' divenuto esecutivo, dopo l'esame del CO.RE.CO. Sezione di Novara,

in data \_\_\_\_\_

- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far data

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- E' stato trasmesso al Ministero delle Finanze con nota

prot. N \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Legisl. 446/97 entra in vigore dal 1 gennaio 1999.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Favino Dott. Giuseppe*

ALLEGATO "A"  
ALLA DELIBERA CC N.29 DEL 30 ottobre 1998

## COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE  
PUBBLICHE  
EX ART. 63 DEL D.LEGISL. 446/97

TARIFFE VIGENTI DAL 1/1/1999

TITOLI E TIPOLOGIE

UNICA CATEGORIA DI STRADE

### 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tariffe riferite ad ogni anno solare  
ed ad ogni metro quadrato o metro lineare  
di occupazione.

- |   |             |
|---|-------------|
| a) occupazione di suolo comunale<br>al mq o ml  | £.40.000    |
| b) occupazione con cavi, condutture,<br>impianti in genere per km lineare o<br>frazione (sottosuolo o soprasuolo) | £.1.000.000 |

### 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA GIORNALIERA AL mq o ml

- |  |         |
|--|---------|
| a) occupazione del suolo comunale  | £.3.000 |
| b) occupazione del suolo comunale<br>effettuata in occasioni di fiere,<br>festeggiamenti con l'esclusione<br>di quelle realizzate con installazione<br>di attrazioni, giochi e divertimenti<br>dello spettacolo viaggiante | £.1.000 |
| c) occupazione del suolo comunale<br>realizzata da venditori ambulanti,<br>e da produttori agricoli solo se<br>vendono direttamente il loro prodotto<br>riduzione del cinquanta per cento                                  | £.1.500 |

- d) occupazione con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, superfici calcolate in ragione del 50% fino a 500 mq; del 25% per la parte eccedente i 500 mq; del 10% per la parte eccedente i 1000 mq £.1.000
- e) occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, destinati alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alla rete stessa £.1.800
- f) occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia riduzione del cinquanta per cento £.1.500

Ed

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti estesa e ritenutala conforme a necessità ed opportunità e pertanto meritevole di approvazione;

Visto il nuovo schema di regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.legisl. 446/97 e l'allegato A) tariffe;

Visto il decreto Legisl. n. 446/97 sopra citato;

Vista la legge n. 127/1997 e il D.legisl. 342/97;

Visti gli artt. 32-35-36 della Legge n. 142 dell'8.06.1990 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 17, comma 33 e seguenti della legge n. 127/97 relativo ai controlli sugli atti dei comuni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

## DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 63 de D.Legisl. n. 446/1997, costituito da n. 23 articoli e l'allegato A) Tariffe che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Segretario Comunale affinché provveda ai seguenti adempimenti:
  - a trasmettere copia del regolamento di cui al punto 1) con allegata la presente delibera entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa al Ministero delle Finanze;
  - a rendere pubblica l'approvazione del regolamento di cui al punto 1) mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- 3) di sottoporre la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 comma 33 della legge 15.5.1997 n. 127, al controllo di legittimità del CO.RE.CO. Sezione di Novara al quale viene trasmessa.
- 4) di disporre che, ai sensi dell'art. 62 comma 6 del vigente statuto comunale, il presente regolamento venga pubblicato dopo la sua adozione per 15 giorni all'albo pretorio e, una volta ottenuta l'esecutività, verrà ripubblicato per ulteriori quindici giorni consecutivi;
- 5) Di dare atto che il presente regolamento comunale, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.legisl. 446/97, entrerà in vigore dal 1 gennaio 1999;

\*\*\*\*\*

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. ALL'ORIGINALE FIRMATO.

IL PRESIDENTE

F. TO CORBELLINI PIETRO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO MAZZONI GABRIELLA

F. TO FAVINO DOTT. GIUSEPPE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il **1 2 NOV 1998** e vi rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li' **2 NOV 1998**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO DOTT. FAVINO GIUSEPPE



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li' **2 NOV 1998**



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE DI NOVARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ in seguito all'adempimento delle prescrizioni degli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo Pretorio

dal **03 NOV. 1998** al **17 NOV. 1998**

IL MESSO COMUNALE